



LEGAMBIENTE
CAMPANIA
ONLUS

REGIONE CAMPANIA - UOD 11

Viale privato del Parco Comola Ricci isolato
C. 80122 Napoli

Email: vasrifiutiurbani@regione.campania.it

PEC:

vasrifiutiurbani@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA – UOD 07

Via De Gasperi, 28 80132 Napoli

PEC:

dg05.uod07@pec.regione.campania.it

Napoli, 30 settembre 2016

Prot.: 12183

Oggetto: OSSERVAZIONI AL PRGRU – CUP 7769

Si rimettono di seguito le osservazioni alla “proposta di aggiornamento del PRGRU” di cui alla DGR 419/2016 e all’aggiornamento del Piano straordinario di interventi di cui all’art. 2 comma 1 D.L. 185/2015 di cui alla DGR 418/2016 connesse alla procedura di VAS integrata con la VI di cui al D.Lgs 152/2006 e ssmmii.

Il Responsabile Scientifico
Dott. Giancarlo Chiavazzo

Il Presidente

Dott. Michele Buonomo

OSSERVAZIONI

Dalla consultazione della documentazione relativa alla proposta di aggiornamento del PRGRU resa disponibile è stata rilevata una generale più che condivisibile coerenza con gli indirizzi e le politiche di settore consolidate e declinate in ambito comunitario e nazionale, volte al conseguimento di una gestione sostenibile dei rifiuti urbani.

Di tutt'altro tenore è, purtroppo, quanto si è rilevato riguardo al Piano Straordinario di Interventi ex art. 2 comma 1 D.L. 185/2015, che del PRGRU dovrebbe comunque costituire parte integrante.

Sebbene l'incombenza delle sanzioni derivanti dalla procedura di infrazione comunitaria richiedono la massima celerità nell'azione della Regione nel soddisfacimento delle disposizioni di cui alla Sentenza del 16/07/2015 della Corte di Giustizia europea, si ritiene **assolutamente indispensabile che anche il Piano Straordinario di Interventi ex art. 2 comma 1 D.L. 185/2015**, al fine di perseguire adeguati livelli di sostenibilità, quand'anche già in corso di attuazione, **debba essere sottoposto compiutamente, unitamente alla proposta di PRGRU, alle procedure di valutazione ambientale.**

D'altra parte, sarebbe paradossale pensare di far fronte ad una condanna per infrazione derivante da inadempimenti alla normativa comunitaria commettendo di fatto altra infrazione per la mancata applicazione delle disposizioni recate dalle direttive in materia di VIA, VAS e VI.

Pertanto, è stata ritenuta di prioritario rilievo la potenzialità di impatto del Piano Straordinario di Interventi ex art. 2 comma 1 D.L. 185/2015, finanche superiore a quella dello stesso PRGRU.

Nello specifico, in merito al Piano Straordinario di Interventi ex art. 2 comma 1 D.L. 185/2015 si rappresenta:

1. la previsione di capacità di scarica per la collocazione di circa 1,5/1,6 milioni di tonnellate di materiali di scarto risultanti dai processi di recupero di materia e di produzione di CSS per il cui soddisfacimento è stato previsto che: *“Per la localizzazione degli impianti di scarica si farà prioritario riferimento agli studi di fattibilità tecnica già esperiti dalle strutture commissariali istituite allo scopo ai sensi della Legge n. 1/2011, ai fini della ricomposizione morfologica di cave dismesse e ricadenti in territori contermini ai siti di stoccaggio di maggiori dimensioni.”* deve in ogni caso essere **subordinata alla verifica del soddisfacimento dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché delle ulteriori pertinenti disposizioni, di cui alla proposta di PRGRU in valutazione.**



LEGAMBIENTE
CAMPANIA
ONLUS

2. con riferimento alle disposizioni di cui al cap. 4 “*LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN FORMA DI BALLE IN REGIONE*” sulla base delle stime rappresentate e in particolare:

	Quantità (t)	Scarto di processo da destinare in discarica (t)
Quantità totale ecoballe	5.300.000	
Trattamenti fuori regione	1.000.000	
Recupero Materia	1.681.920	→ 1.262.000
Produzione CSS	1.997.280	→ 400.000
Ulteriori trattamenti fuori regione	600.000	

si evidenzia che è ragionevole valutare eccessivamente sovrastimate le quantità di scarto di processo da avviare a discarica e in ogni caso che **l'articolazione delle destinazioni/trattamenti non risulta coerente con la “gerarchia dei rifiuti”**, in quanto solo dopo aver esperito il recupero di materia, va perseguito il recupero di energia ed in ultima analisi lo smaltimento in discarica. In tal senso, l'articolazione coerente delle frazioni di cui allo schema sopra verrebbe a risultare:

gerarchia			
----->			
Recupero Materia	Produzione CSS	Trattamento termico convenzionale	Scarto di processo in discarica
1.681.920 + 1.997.280	(1.681.920 + 1.997.280) – quantità recuperata	(1.681.920 + 1.997.280) – (quantità recuperata + quantità CSS)	(1.681.920 + 1.997.280) – (quantità recuperata + quantità CSS + quantità a tmv)

3. riguardo alla collocazione della "nuova impiantistica" destinata al recupero di materia e alla produzione di CSS è ragionevole che oltre alla previsione in prossimità dei siti di stoccaggio sia assolutamente disposto che tali siti siano **comunque collocati in aree industriali compiutamente infrastrutturate**.
4. riguardo alla previsione dell'utilizzo della frazione residua ai fini della riqualificazione morfologica ed in particolare con riferimento a: “*Il trattamento dei rifiuti in balle per la produzione di CSS e/o per il recupero di materia produrrà degli scarti di processo da destinare ad impianti di discarica controllata: a tal fine, è prevista l'identificazione di aree da riqualificare morfologicamente al fine di realizzare siti di smaltimento della frazione residua non destinabile a recupero di materia o a valorizzazione energetica proveniente dai processi di lavorazione delle balle.*” dovrà piuttosto necessariamente avvenire **nel rispetto della norme relative**

ai rifiuti speciali, quali saranno quelli in questione. In tal senso, non risulteranno tout court compatibili le aree/discariche per rifiuti urbani individuate sulla base degli studi di fattibilità tecnica già esperiti dalle strutture commissariali istituite allo scopo ai sensi della Legge n. 1/2011.

In merito alla proposta di PRGRU si rappresenta:

1. relativamente al “Monitoraggio delle azioni di Piano” (Parte quinta della proposta di PRGRU) si rileva che tra gli indicatori non sono stati presi adeguatamente in considerazione quelli economici e quelli sociali, componenti fondanti al pari di quelli ambientali dello sviluppo sostenibile. In particolare risulta **imperativo prevedere indicatori di performance utilizzabili ai fini della valutazione delle attività di gestione ai vari livelli**, partendo dalla scala comunale a quelle superiori, che hanno diretti impatti di carattere socioeconomico. L’esperienza degli anni passati ha infatti visto spesso scaricarsi sui cittadini un ingente gravame derivante dalle diseconomie di gestione dei RSU.
2. con riguardo al sistema impiantistico di cui al par. “7.5 Discariche” (parte seconda della proposta di PRGRU) la previsione di utilizzare ai fini del soddisfacimento della capacità di discarica *“alcuni siti di discarica (alcuni in fase di chiusura) per la cui copertura giornaliera e/o finale (capping) è previsto l’utilizzo di biostabilizzato ai sensi della DGR 426/2011, che rappresentano un’ulteriore disponibilità (63.000 m³ circa) in termini di soddisfacimento del fabbisogno evidenziato nei capitoli successivi.”* si evidenzia che la prevalente presenza di superfici di colmo decisamente acclivi rende improbabile la possibilità di abbancarvi in maniera da ottenere condizioni di stabilità materiali sciolti come la FUT. Tanto più che in quanto destinati ad essere sottoposti al dilavamento meteorico, d’altra parte **connotati come rifiuti speciali, non risultano compatibili per il rilascio nell’ambiente del percolato da dilavamento** se non prevedendo articolati ed onerosi sistemi di intercettazione dello stesso. Pertanto, nonché considerando le rilevanti problematiche ambientali e sociali che le stesse discariche hanno determinato in passato, è ragionevolmente opportuno escluderle dall’allocazione di FUT.